

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 ottobre 2016, n. 46

Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione S.n.c.", a seguito del trasferimento definitivo, da San Giorgio Jonico (TA) - via Roma n. 44 a Grottaglie (TA) - via Madonna di Pompei n. 43, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 17 giugno 2013, stabilisce testualmente che:

- "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
- 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a)*

del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. *La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*
6. *Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."*

Il "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione s.n.c.", sito nel comune di San Giorgio Jonico (TA) alla Via Roma, 44 è stato accreditato istituzionalmente per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione con D.D. n. 106 del 11/05/2006.

Con nota prot. n. AOO_151/22611 del 20/11/2015, ad oggetto "Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione S.n.c.", dal Comune di San Giorgio Jonico (TA) al Comune di Grottaglie (TA), ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.", la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha autorizzato il trasferimento di sede della struttura denominata "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione S.n.c.", con la precisazione che:

"

- *ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8;*
- *ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Grottaglie, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento."*

Con istanza del 27/11/2015 indirizzata, tra gli altri, al Sindaco del Comune di Grottaglie ed alla scrivente Sezione, integrata da successiva nota del 02/12/2015, la sig.ra Galeone Anna Concetta, "nella qualità di Legale Rappresentante del Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione sito in San Giorgio Jonico alla via Roma n. 44, codice 929384", ha presentato istanza "di Autorizzazione all'Esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento" nella nuova sede sita in Grottaglie in Via Madonna di Pompei n. 43.

Con nota Prot. 28160 del 04/12/2015 il Comune di Grottaglie, "in quanto Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha individuato" il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA "ai fini del conferimento dell'incarico per la verifica, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento del Centro di Terapia Fisica presso la nuova sede di Via Madonna di Pompei n. 43."

Con nota prot. n. 101426/UOR 09 – Direz. del 23/05/2016, ad oggetto "Conferimento incarico di verifica,

ai sensi del R.R. n.3/2005 e s.m.i., della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento del Centro di Terapia Fisica sito in Grottaglie (TA) alla Via Madonna di Pompei n. 43.", il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) - Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha rappresentato quanto segue:

"In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione prodotta ed effettuato idoneo sopralluogo in data 25/02/2016 ed ulteriore verifica in data 06/04/2016, si esprime "parere favorevole" all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento da Via Roma n.44 in San Giorgio Ionico (TA) alla nuova sede in Via Madonna di Pompei n. 43 in Grottaglie (TA), nonché al mantenimento dell'accreditamento del Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione, avendo riscontrato il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi previsti dal D.P.R. 14 Gennaio 1997, così come indicato dalla nota regionale prot. AOO-081/361/APS1 del 31/01/2014, nelle more dell'adozione del provvedimento per la definizione dei "Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all'interno dei quali saranno ricompresi i requisiti relativi all'attività di "Medicina Fisica e Riabilitazione" abrogati con l'art.1 del R.R. n.3/2012, tenuto conto che il R.R. 16/04/2015 n.12 non ricomprende i requisiti relativi all'attività di "Medicina Fisica e Riabilitazione", nonché i requisiti ulteriori previsti dal R.R. n.3/2005 e s.m.i., così come richiesto da codesto Servizio.

Responsabile Sanitario è il Dott. (...)"

Con nota prot. n. AOO_151/7722 del 29/07/2016 la Sezione PAOSA, in relazione ai requisiti posseduti dal responsabile sanitario, invitava *"il legale rappresentante del Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c., sito in Grottaglie (TA) alla Via Madonna di Pompei n. 43:*

- *a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai fini della valutazione dei titoli, ed al Sindaco di Grottaglie ai fini della variazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio;*
- *a trasmettere alla scrivente Sezione, ai fini del rilascio dell'atto di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede sita in Grottaglie, il provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, aggiornato con il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario."*

Con PEC del 5 agosto 2016 il Legale Rappresentante del "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c.", ha trasmesso alla Sezione PAOSA la nota ad oggetto *"Nomina nuovo Responsabile Sanitario" con cui ha comunicato "il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario del Centro di Terapia Fisica s.n.c. nella persona della Dott.ssa Lombardi Elena nata a Taranto il 24 06 54 medico chirurgo specialista in Fisioterapia", allegandovi la relativa documentazione e chiedendo:*

- *al Sindaco del Comune di Grottaglie di provvedere, "in conformità alla nota regionale, alla variazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Centro di Terapia Fisica s.n.c. presso la nuova sede in via Madonna di Pompei n. 43 aggiornandolo con il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario dott.ssa Lombardi Elena";*
- *"al Dipartimento di prevenzione della ASL Ba acchè accerti la validità dei titoli e della documentazione del nuovo Responsabile Sanitario dott. Lombardi Elena."*

Con nota prot. 157765/UOR 09-Direz. dell'11/08/2016 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, *"esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministratrice della Società "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione S.n.c.", ha espresso "parere favorevole al conferimento dell'incarico di Responsabile Sanitario della struttura di che trattasi alla Dott.ssa LOMBARDI Elena, nata a Taranto il 24.6.1954, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna in data 09.11.1984, specializzata in Fisioterapia presso l'Università degli studi di Bari in data 29.6.1989, regolarmente iscritta all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto al n. 1507 dal 29.12.1984.", allegandovi:*

"

- *autocertificazione riguardo i titoli posseduti dalla Dott.ssa LOMBARDI Elena;*

- copia iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto;
- certificato che attesta il superamento dell'esame di Specializzazione in Fisioterapia.”

Con nota del 26/08/2016 il Responsabile del Settore Attività Produttive – S.U.A.P. del Comune di Grottaglie (TA) ha trasmesso, tra gli altri, alla scrivente Sezione copia del provvedimento prot. n. 20863 del 26/08/2016 con cui il Sindaco del Comune di Grottaglie:

“Vista la nota della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento di Bari prot. reg.le AOO_151/7722 del 29/07/2016 (...) nella quale si dà atto, tra l'altro, che con nota prot. n. 101426/UOR 09 - Direz. del 23/05/2016 (...) il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA” ha espresso ““parere favorevole” all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento da Via Roma n. 44 in San Giorgio Jonico (TA) alla nuova sede in via Madonna di Pompei n. 43 in Grottaglie (TA) (...) avendo riscontrato il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 (...)

***Fatto presente** altresì che con la suddetta nota prot. reg.le AOO_151/7722 del 29/07/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento di Bari ha invitato il “legale rappresentante del Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c. sito in Grottaglie (TA) alla Via Madonna di Pompei n. 43:*

-a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL BA, ai fini della valutazione dei titoli, ed al Sindaco di Grottaglie ai fini della variazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio (...)

***Vista** la nota del 04/08/2016 (...) con la quale “la sig.ra Anna Concetta Galeone (...) ha comunicato “il nominativo del nuovo responsabile sanitario del Centro di Terapia Fisica s.n.c. nella persona della Dott.ssa Lombardi Elena nata a Taranto il 24/06/1954 medico chirurgo specialista in Fisioterapia”;*

***Vista** la dichiarazione della dott.ssa Lombardi Elena, in possesso di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (...) e del Diploma di Specializzazione in Fisioterapia (...) con la quale assume l'incarico di Responsabile Sanitario del suddetto Centro di Fisioterapia dal 01/08/2016 (...)*

***AUTORIZZA** La sig.ra Galeone Anna Concetta, nata a Carosino (TA) il 15/12/1953, all'esercizio per trasferimento del Centro di Terapia Fisica S.n.c. da via Roma n. 44 in San Giorgio ionico (TA) nella nuova sede sita in Grottaglie alla via Madonna di Pompei n. 43 con Responsabile Sanitario la dott.ssa Lombardi Elena.”.*

Per tutto quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione del “Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c.” con sede in Grottaglie (TA) alla via Madonna di Pompei n. 43, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n.8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell'offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione del "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c." con sede in Grottaglie (TA) alla via Madonna di Pompei n. 43, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n.8/2004 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del "Centro di Terapia Fisica e della Riabilitazione s.n.c." con sede in Grottaglie (TA) alla via Madonna di Pompei n. 43;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Grottaglie;
 - Al Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo Dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso